



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
**Provincia di Siena**

Affissa all'Albo Pretorio il 16/06/2015  
Repertorio n. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 39 del 08/06/2015**

**Oggetto:** **IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC- REGOLAMENTO COMUNALE IMU - TASI- TARI - MODIFICA.**

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Giugno alle ore 15:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 11556 del 01.06.2015.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

CANOCCHI PAOLO	P	BORGARELLI FULVIA	P
BARGI ANGELA	P	LEGNAIOLI CRISTIANA	A
MACINI MARZIA	P	BUCALOSSI MIRIANA	P
BERTI FILIPPO	P	DE MARCO FILOMENA	P
NENCINI PIETRO	P	NARDI STEFANO	P
VANNINI TOMMASO	P	RABAZZI GIANNI	P
LUISE SIMONE	P	BIANCUCCI KETI	A
CALAMASSI FABIO	P	GALGANI ROBERTO	P
NENCINI FRANCESCO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

ANDREUCCI LODOVICO , CIANI PAOLA , GALGANI ALBERTO , MORETTI MICHELA.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. CAPALBO DOTT. ANGELO, Segretario.

Presiede la Sig.ra DE MARCO FILOMENA, Consiglieria.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 15, tra Consiglieri e Sindaco su 16 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014, Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'istituzione della IUC dal 2014, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, apportando, così' come disposto dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, le seguenti modifiche:

- a partire dal 2014 l'applicazione dell'imposta è entrata a completo regime;
- l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote stabilite dai Comuni, nonché la detrazione pari ad euro 200,00 (senza la detrazione per i figli a carico);
- l'imposta non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 708);

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti (art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013) e di fabbricati rurali strumentali;

DATO ATTO che così' come disposto dall'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la TASI nella:

- disciplina delle riduzioni, che tengono conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote, le relative detrazioni e con la quale si regolamentano, altresì, le analitiche spese dei servizi indivisibili per l'anno 2014;

DATO ATTO che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, e che la stessa viene corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013);

CONSIDERATO che il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1 comma 651 Legge n. 147/2013) e che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997, il comune indica:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1 comma 682 Legge n. 147/2013).

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della recente normativa statale;

VISTO l'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, Legge 27.12.2013, n. 147 ed il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge 02.05.2014, n. 68, con il quale vengono apportate modifiche alla disciplina contenuta nella sopra citata Legge;

VISTO, altresì, l'art. 1 della Legge 23.06.2014, n. 89 di conversione con modificazioni del D.L. 24.04.2014, n. 66, che ha sostituito il comma 683 della suddetta Legge 147/2013 ed apportato modifiche alla suddetta disciplina;

CONSIDERATO come le scelte regolamentari sono molto importanti in quanto consentono di caratterizzare l'azione politica del singolo ente locale mediante la disciplina delle tariffe, delle riduzioni tariffarie, delle eventuali esenzioni, tenendo conto anche della capacità contributiva delle famiglie ed evitando di limitare l'analisi alla sola componente reddituale ma utilizzando anche strumenti quali l'ISEE;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, Legge Finanziaria per l'anno 2001, in cui si stabilisce che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali e' stabilito entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se approvati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, Legge Finanziaria per l'anno 2002, in cui viene previsto che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, oltre al fatto che i regolamenti, purché approvati entro il termine citato, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della stessa Legge Finanziaria 2007 in cui viene ribadito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 dispone che dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica sul Portale del Federalismo Fiscale, così come precisato anche dalla Nota prot. n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economie e della Finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Regolamento per la gestione dell'Imposta Unica Comunale IUC, nello specifico, i seguenti regolamenti:

- Capo I° - Imposta Municipale Unica - IMU -
- Capo II° - Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI -
- Capo III° - Tassa sui Rifiuti - TARI -;

VISTA la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 09 dicembre 2014 in tema di determinazione della superficie tassabile in materia di TARI, con particolare riferimento alle attività produttive;

VISTO, sullo stesso tema, la nota ANCI Emilia Romagna del 03 dicembre 2014, la Nota IFEL del 24 aprile 2015 ed in ultimo la presa di posizione dell'ATO Toscana Sud, pervenutaci con Pec, Prot. n. 270 dell'11.05.2015;

VISTO il comma 707 della Legge n. 147/2013 in cui si stabilisce che *" i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare.. concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"*

RITENUTO opportuno, indicare, alla luce anche degli approfondimenti come sopra citati, le seguenti quali principali modifiche da apportare al regolamento, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 59/2014:

- Capo I - IMU - e II - TASI -: articoli 9 -, precisazioni ulteriori sulla fattispecie relativa all'assimilazione all'abitazione principale ed al relativo campo di applicazione;
- Capo III TARI: art. 18 - eliminazione del comma 2, tramite il quale si individuava il criterio della tassazione nel principio dell'attività prevalente ed introduzione, al comma 1, del criterio della tassazione basato sul principio dell'effettivo utilizzo; art. 10 comma 6 - inserimento di precisazioni ulteriori sulla tassabilità, nelle attività non domestiche, dei magazzini di produzione e/o di stoccaggio;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno, sotto elencati, che hanno differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle seguenti date:

- Decreto del 24 dicembre 2014: al 31 marzo 2015,
- Decreto del 16 marzo 2015: differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2015
- Decreto 13 maggio 2015: differimento al 30 luglio 2015.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile Area 4 dei Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e n. 10 votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 10;
- Consiglieri astenuti: n. 5;

Pertanto,

#### DELIBERA

1. attese le premesse, di modificare il regolamento per la gestione dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2014 che si compone di tre capi, una per ciascuna componente, nell'ordine IMU, TASI, TARI, dando atto che, per ciascun capo, tutte le disposizioni abrogate verranno appositamente barrate mentre le nuove disposizioni, introdotte con la presente modifica al regolamento comunale, verranno espressamente evidenziate in grassetto;
2. di apportare, pertanto, le modifiche seguenti quali principali variazioni al regolamento di cui sopra:
  - a) Capo I – IMU – e II – TASI: - articoli 9 - ulteriori precisazioni in relazione alla fattispecie relativa all'assimilazione all'abitazione principale ed al relativo campo di applicazione;
  - b) Capo III TARI: art. 18 - eliminazione del comma 2, tramite il quale veniva individuato il criterio della tassazione nel principio dell'attività prevalente ed introduzione, al comma 1, del criterio della tassazione basato sul principio dell'effettivo utilizzo; art. 10 comma 6 – inserimento di precisazioni ulteriori sulla tassabilità, nelle attività non domestiche, dei magazzini di produzione e/o di stoccaggio;
3. di allegare il regolamento in questione con le modifiche introdotte, dando atto che, così' come disposto dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, che tali modifiche hanno efficacia retroattiva a decorrere dal 01.01.2015;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di provvedere alla trasmissione in via telematica del presente

atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2012, entro gg. 30 dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tramite inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale, così come da Nota prot. n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economie e della Finanze;

5. con votazione separata e con esito invariato – con n. 10 voti favorevoli e n. 5 Consiglieri astenuti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.